

Tribunale Civile di Arezzo – Sezione Lavoro

Sentenza 7 ottobre 2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI AREZZO

in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 596/2024 r.g.

promossa da

■ rappresentata e difesa dall'avv. ■ giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv., ■

RICORRENTE

nei confronti di

■ rappresentato e difeso dall'avv. ■ giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ■

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

(art 132 comma li tu 4 c.p.c. e art 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/09 del 18.6.2009)

Con ricorso depositato in data ■ ricorre nei confronti di ■ esponendo che veniva assunto dalla resistente, interessata ad affidargli il progetto di staccare dalla casa madre la sezione Oro da investimento attraverso una new.co che sarebbe poi stata quotata in borsa; che nell'aprile 2023 le parti si incontravano per la firma della lettera di intenti, convenendo di iniziare la collaborazione a decorrere dal 4 settembre 2023; che la società gli chiedeva di acquisire esperienza nel campo degli acquisti o delle cessioni di azienda, cosicché si rendeva disponibile ad iscriversi a sue spese ad un corso della SDA Bocconi sul tema, sostenendo il costo di Euro 4.500,00; che era dunque assunto con contratto a tempo indeterminato del 4.9.2023, previo superamento di un periodo di prova di 6 mesi, ai sensi del CCNL Dirigenti aziende produttrici beni e servizi sottoscritto da Confindustria e Federmanager in data 30 luglio 2019, come Dirigente con la qualifica di Responsabile dell'Area "Oro da investimento"; che, quindi, si dimetteva dal precedente lavoro, trasferendo la sua famiglia ■; che iniziava a lavorare presso la resistente; che, in data 23.10.2023, il responsabile delle risorse umane

gli riferiva il mancato superamento del periodo di prova con conseguente licenziamento; che, in data 7.12.2023, impugnava formalmente ad ogni effetto di legge e di contratto il provvedimento di licenziamento intimato dalla Società con lettera datata 23 ottobre 2023 per asserito mancato superamento del periodo di prova, ritenendolo nullo, inefficace, infondato e/o illegittimo, oltre che pretestuoso e ritorsivo.

Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.

Si costituisce ritualmente la resistente ■■■ chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.

In particolare, asserisce che voleva fondare una new.co, che si sarebbe dovuta occupare di attività da Oro da investimento e di quotarla in borsa; che riteneva opportuno cercare non già un quadro ma un manager, che avesse uno standing più elevato, affinché potesse guidare l'azienda verso questo ambizioso obiettivo; che, attraverso comuni conoscenze, incontrava il ■■■ il quale vantava una pregressa esperienza nel settore investimenti, e manifestava quindi di avere competenze che interessavano alla società per poter sviluppare questo business; che non chiedeva al ricorrente di iscriversi ad un master Bocconi; che, una volta iniziato il rapporto di lavoro, si accorgeva che il ■■■ non fosse la figura adatta per ricoprire tale ruolo.

Istruita in via esclusivamente documentale stante la superfluità dell'istruttoria costituenda richiesta per i motivi di cui infra, la causa viene trattata in modalità cartolare e contestualmente decisa a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte in data odierna.

Il ricorso si ritiene infondato e deve essere respinto.

Dalla ricostruzione dei fatti non emerge in alcun modo che la resistente non fosse realmente intenzionata ad assumere il ■■■ con il ruolo di Responsabile dell'Area "Oro da investimento".

Emerge, piuttosto, che l'originaria intenzione della società sia venuta meno dopo che il ricorrente ha iniziato la propria attività professionale a causa di divergenze lavorative tra quest'ultimo e la società.

Infatti, dal carteggio allegato (doc. n. 10 ricorso), si rileva una distonia di vedute tra il (...) la Direttrice commerciale, i quali non avevano una visione strategica comune, per cui riscontravano problemi a trovare un punto comune nei budget.

Pertanto, il ricorrente è stato messo nelle condizioni di svolgere il suo ruolo di Dirigente, e quindi di guida per l'azienda in questo nuovo percorso che intendeva intraprendere, ma (...) non lo ha ritenuto

adatto alle proprie esigenze di sviluppo, che richiedevano un approccio più incisivo e commercialmente "aggressivo", a fronte di un atteggiamento invece più conservativo del ricorrente.

È inverosimile la ricostruzione operata da parte ricorrente in merito alla volontà della resistente di volerlo assumere a termine, anche considerando il tempo e l'impegno (colloqui, e-mail, lettera di intenti) impiegati per individuare una figura apicale di dirigente. Inoltre, successivamente alla fine del rapporto di lavoro, il progetto è stato messo in stand-by e il (...) non è stato sostituito con altri dirigenti.

Con riferimento al patto di prova, parte ricorrente non ne contesta la validità, quanto piuttosto la congrua durata.

Il ricorrente si limita ad assumere che un mese e mezzo non sia un lasso di tempo sufficiente per la prova, ma non allega - né chiede di provare - in che modo non gli sia stato consentito di esperire un'adeguata prova.

Giova precisare, infatti, che tale periodo gli ha comunque consentito di interagire con le funzioni chiave aziendali, di rapportarsi con un team di vendita e di produrre una bozza di piano industriale, così confermando di essere stato messo nelle condizioni di poter lavorare.

Pertanto, il periodo di prova espletato - seppur breve - è comunque stato idoneo a mettere in luce le capacità [REDACTED]

Capacità che, tuttavia, non sono state apprezzate dalla società resistente nel quadro della propria discrezionalità imprenditoriale.

Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 2096 c.c., durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità.

Infatti, il datore di lavoro può liberamente recedere dal rapporto durante il periodo di prova, nel momento in cui abbia effettivamente consentito l'esperimento, sia assegnando realmente al lavoratore le mansioni per cui era stato assunto in prova, sia concedendogli un lasso di tempo ragionevole e sufficiente a verificare che la prova sia stata superata, o sia fallita.

Nel caso di specie, quindi, [REDACTED] si è legittimamente avvalsa del diritto di recesso durante il periodo di prova.

Non essendo stato previsto nel contratto un tempo minimo di prova ed avendo messo il ricorrente nelle condizioni per poter effettivamente svolgere il proprio lavoro, è ben possibile che la resistente - già dopo un mese e mezzo - si sia accorta che le qualità professionali del (...) non rispecchiassero quelle ricercate per quella specifica figura lavorativa.

La legittimità del recesso determina che nulla sia dovuto in termini di risarcimento del danno.

Infatti, difetta l'allegazione e la possibilità di prova in ordine al danno, alla condotta ed al nesso causale.

Né può considerarsi un pregiudizio alla propria sfera patrimoniale la spesa effettuata dal ricorrente per l'acquisto del master presso l'Università Bocconi, cui egli ha liberamente ritenuto opportuno iscriversi per implementare le proprie conoscenze nel settore.

Il prezzo pagato per tale corso non può ritenersi danno conseguente alla condotta del datore di lavoro, essendo riferito a formazione professionale che accresce il bagaglio di conoscenze del lavoratore; inoltre il relativo titolo sarà sicuramente spendibile e utile del corso della vita lavorativa del ricorrente.

Alla luce di quanto prospettato, quindi il ricorso deve essere integralmente respinto.

L'accettazione della proposta conciliativa formulata dal giudicante da parte del ricorrente, nonché la rilevante asimmetria economica in essere fra le parti, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite,

P.Q.M.

L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:

1. RESPINGE il ricorso;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite.

Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio³ a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.

Arezzo, 7 ottobre 2024.